



COMUNE DI PRAMOLLO

PROVINCIA di TORINO

Cod. fisc. e part. IVA 01717670010

tel. e fax 0121-58619 e-mail pramollo@ruparpiemonte.it

N. 11

30 Novembre 2015

ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE DEL SINDACO

PROVVEDIMENTO DI DICHIARAZIONE DI INAGIBILITÀ IN SEGUITO A INCENDIO DEI FABBRICATI SITI IN BORGATA FERRIERI N. 17 E N. 18

IL SINDACO

PREMESSO che in data 29 Novembre 2015 si è verificato un incendio nel Comune di Pramollo che ha interessato il fabbricato sito in B.ta Ferrieri n. 17;

DATO ATTO che i VV.FF. sono intervenuti per spegnere l'incendio demandando al Comune la verifica sull'eventuale inagibilità dei fabbricati coinvolti nell'incendio;

PRESO ATTO che in data 30 novembre 2015 si è svolto un sopralluogo del funzionario dell'ufficio tecnico comunale, al fine di verificare la situazione determinatasi, da cui è emerso che il fabbricato ad uso civile abitazione posto in B.ta Ferrieri n. 17 risulta presentare lesioni strutturali tali da non consentirne l'uso;

ATTESO che fino alla messa in sicurezza del fabbricato sito in B.ta Ferrieri n. 17 si rende necessario sgomberare anche il fabbricato sito in B.ta Ferrieri n. 18 in quanto eventuali distacchi e crolli del fabbricato sito in B.ta Ferrieri n. 17 potrebbero interessare l'area e gli occupanti del fabbricato sito in B.ta Ferrieri n. 18 con grave pericolo per l'incolumità pubblica;

RITENUTO pertanto necessario, a seguito di quanto sopra, operare con urgenza a salvaguardia della pubblica e privata incolumità inibendo formalmente l'utilizzo dei locali che presentano lesioni strutturali, a seguito della perdita dei requisiti di stabilità statica;

RILEVATO che l'adozione della presente ordinanza è giustificata e legittimata dal verificarsi di una situazione sopravvenuta che presenta il carattere dell'eccezionalità (incendio) per cui si impone di provvedere con l'urgenza, incompatibile con i tempi connaturati alla rigorosa osservanza della normativa in materia (Consiglio di Stato, 23 gennaio 1991, n. 63; Consiglio di Stato, 11 aprile 1990, n. 369; Consiglio di Stato, 21 dicembre 1984, n. 960);

VISTO l'art. 34 del vigente Regolamento Edilizio;

RICHIAMATO l'art. 54, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 che stabilisce che il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano

l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana e che tali provvedimenti devono essere preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione e demanda ad un apposito decreto ministeriale le definizioni relative alla incolumità pubblica e alla sicurezza urbana;

VISTO il decreto Ministero dell'Interno 05.08.2008 che definisce l'incolumità pubblica "l'integrità fisica della popolazione" e sicurezza urbana "un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale";

DATO ATTO che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 115 del 07.04.2011, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 54 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267, limitatamente al comma 4, poiché comprende la locuzione "anche" prima delle parole "contingibili e urgenti";

RITENUTO necessario ed urgente, a tutela della incolumità delle persone, provvedere a dichiarare la totale inagibilità del fabbricato ad uso abitativo sito in B.ta Ferrieri n. 17 vietando l'utilizzo di tale fabbricato ed in via cautelativa, fino alla messa in sicurezza del fabbricato sito in B.ta Ferrieri n. 17, sgomberare anche il fabbricato sito in B.ta Ferrieri n. 18 che potrebbe essere interessato da distacchi e crolli dell'adiacente fabbricato sito in B.ta Ferrieri n. 17;

DATO ATTO che con nota prot. n. 3659 del 01/12/2015 è stata effettuata alla Prefettura di Torino la comunicazione preventiva prevista dall'art. 54, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

DICHIARA

la totale inagibilità del fabbricato ad uso abitativo, sito in B.ta Ferrieri n. 17, inibendone l'utilizzo sino al perdurare delle condizioni rilevate;

ORDINA

Ai proprietari e a chiunque, a qualunque titolo, occupi il fabbricato sito in B.ta Ferrieri n. 17, di non utilizzare il fabbricato sito in B.ta Ferrieri n. 17 individuato al N.C.E.U. al Foglio 10 n. 958 sub. 1 fino a quando non vengano ripristinate le condizioni di sicurezza e alla revoca della presente ordinanza;

Ai proprietari e a chiunque, a qualunque titolo, occupi il fabbricato sito in B.ta Ferrieri n. 18, di non utilizzare il fabbricato sito in B.ta Ferrieri n. 18 individuato al C.T. al Foglio 10 part. 500 (fabbricato rurale), in via cautelativa in quanto l'area e gli occupanti potrebbero essere interessati da distacchi e crolli dell'adiacente fabbricato sito in B.ta Ferrieri n. 17, fino alla messa in sicurezza del fabbricato sito in B.ta Ferrieri n. 17 e alla revoca della presente ordinanza;

il confinamento dei fabbricati con apposizione di cartellonistica che avvisi dello stato di pericolo dei fabbricati ed il contestuale divieto di accesso ai medesimi;

DEMANDA

- agli agenti di polizia municipale e alle forze dell'ordine di vigilare in ordine alla corretta esecuzione del presente provvedimento;

AVVERTE

- che l'inosservanza alla presente ordinanza comporterà la denuncia dei trasgressori alla competente autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del codice penale;

SI COMUNICHI

- mediante notificazione ai proprietari e agli occupanti degli immobili;
- mediante affissione di appositi avvisi sull'immobile sito in B.ta Ferrieri n. 17 individuato al N.C.E.U. al Foglio 10 n. 958 sub. 1 e sull'immobile sito in B.ta Ferrieri n. 18 individuato al C.T. al Foglio 10 part. 500 (fabbricato rurale) e pubblicazione all'Albo Pretorio informatico dell'ente;
- ai Carabinieri ed agli altri agenti della forza pubblica aventi competenza sul territorio interessato;

AVVERTE

- che ai sensi dell'articolo 3, 4° comma, della legge 07.08.1990, n. 241 contenente "nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i. il presente provvedimento è impugnabile con ricorso gerarchico avanti al Prefetto di Torino entro il termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla notifica, con ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale di Torino entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari (legge 06.12.1971, n. 1034) ovvero, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni decorrenti dal medesimo termine (D.P.R. 24.11.1971, n. 1199).

IL SINDACO

(COSTANTIN Renzo)

